

# Il nuovo regolamento sugli F-Gas (gas fluorurati ad effetto serra)


## Introduzione

- Un regolamento dell'Unione Europea è direttamente applicabile agli Stati Membri (a differenza della direttiva, che deve essere trasposta in legge nazionale).
- La base legale del regolamento è l'articolo 192 del Trattato dell'Unione Europea (protezione ambientale). Essa garantisce agli Stati Membri una certa libertà per adottare regolamenti più rigorosi, a condizione che essi non introducano limitazioni al corretto funzionamento del mercato interno (libera circolazione di merci, servizi e persone). Tra gli esempi vi sono tasse o cauzioni, quote massime di perdita e permessi di utilizzo.
- Accordo tramite dialogo a tre tra il Parlamento Europeo, la Presidenza del Consiglio (Stati Membri) e la Commissione Europea.
- L'accordo è stato approvato dall'intero Parlamento Europeo lo scorso 12 marzo ed è stato adottato dal Consiglio in data 14 aprile 2014.
- Nel corso del processo di approvazione non è stata apportata alcuna modifica al testo ('prendere o lasciare').
- Il Regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (giugno 2014).
- Il Regolamento sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2015.
- Il periodo compreso tra giugno 2014 e gennaio 2015 è necessario affinché la Commissione adotti diverse decisioni circa l'implementazione, in particolar modo in relazione all'assegnazione delle quote.
- La struttura si compone di sei capitoli e sei allegati.
- I GWP dei gas sono basati sulla quarta revisione da parte dell'IPCC.

### Lo sapevate che:

- Gli HFO NON sono considerati gas fluorurati ad effetto serra
  - Solstice® ze
  - Solstice® zd
  - Solstice® yf
- Il Genetron Performax® LT (R-407F) può essere utilizzato senza limiti temporali

### 2015: tetto delle vendite alla media 2009-2012



## Allegato III. Nuovi divieti in materia di immissione in commercio

PRODOTTI E ATTREZZATURE	DATA DEL DIVIETO	
Dispositivi antincendio che contengono HFC-23	1° gennaio 2016	
Frigoriferi e congelatori per uso domestico che contengono HFC [...] con GWP pari o superiore a 150	1° gennaio 2015	
Frigoriferi e congelatori (...) per uso commerciale (sistemi ermeticamente sigillati)	che contengono HFC [...] con GWP pari o superiore a 2500	1° gennaio 2020
	che contengono HFC [...] con GWP pari o superiore a 150	1° gennaio 2022
Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono o che utilizzano HFC per il funzionamento, con GWP pari o superiore a 2500, fatta eccezione per le apparecchiature destinate al raffreddamento di prodotti a temperature inferiori a -50°C	1° gennaio 2020	
Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale con capacità di 40 kW o superiore, che contengono o utilizzano gas fluorurati ad effetto serra per il proprio funzionamento, con GWP pari o superiore a 150, fatta eccezione per il circuito refrigerante primario di sistemi in cascata, dove possono essere utilizzati gas fluorurati ad effetto serra con GWP inferiore a 1500	1° gennaio 2022	
Impianti mobili per il condizionamento dell'aria (apparecchiature a sigillatura ermetica che possono essere spostate dall'utilizzatore da una stanza all'altra) che contengono HFC con GWP pari o superiore a 150	1° gennaio 2020	
Impianti di condizionamento dell'aria a split singolo che contengono meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra e che contengono o utilizzano, per il proprio funzionamento, gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750	1° gennaio 2025	
Schiume che contengono HFC con GWP pari o superiore a 150, fatta eccezione per quanto richiesto per soddisfare gli standard nazionali di sicurezza	Polistirene estruso (XPS) 1° gennaio 2020	
Aerosol tecnici che contengono HFC con GWP pari o superiore a 150, fatta eccezione per quanto richiesto per soddisfare gli standard nazionali di sicurezza o se utilizzati per applicazioni mediche	Altre schiume 1° gennaio 2023	
	1° gennaio 2018	

Da notare che HFC si riferisce alle miscele, e non ai singoli componenti delle stesse

## Allegato III. Controllo dell'utilizzo

MANUTENZIONE E ASSISTENZA	DATA DEL DIVIETO
Gas fluorurati a effetto serra vergini con GWP > 2500 o superiore per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione di 40 tonnellate di CO <sub>2</sub> eq. o superiore.	1° gennaio 2020
Questo divieto di manutenzione non si applica alle attrezzature per uso militare o per basse temperature (-50°C).	
Gas fluorurati a effetto serra riciclati o rigenerati con GWP > 2500 o superiore per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione di 40 tonnellate di CO <sub>2</sub> eq. o superiore.	1° gennaio 2030
APPARECCHIATURE PRE-CARICATE	DATA DEL DIVIETO
Le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore pre-caricate con gas fluorurati a effetto serra non possono essere immesse nel mercato a meno che i gas fluorurati a effetto serra caricati nell'apparecchiatura non siano calcolati nel sistema di quote di cui al Capitolo IV. Quando si immette in commercio un'apparecchiatura pre-caricata dopo tale data, i produttori e gli importatori devono rilasciare una dichiarazione di conformità che deve essere controllata da parte di un ente di verifica indipendente.	1° gennaio 2017

## Capitolo I. Disposizioni generali

- **Obbiettivo** di questo regolamento: proteggere l'ambiente riducendo le emissioni di gas fluorurati a effetto serra.
- **Definizioni** di un'ampia gamma di termini. Le definizioni di **gas fluorurati a effetto serra (F-gas)** e di **idrofluorocarburi sono di importanza critica**.
- **F-Gas**: idrofluorocarburi ('HFC'), perfluorocarburi ('PFC'), esafluoruro di zolfo ('SF6') ed altri gas a effetto serra che contengono fluoro, come elencato nell'Allegato I, o miscele contenenti una o più di queste sostanze.
- **HFC**: sostanze elencate nella sezione 1 dell'Allegato I o miscele contenenti una o più di queste sostanze. **L'Allegato I, sezione 1, esclude gli HFO** (idrofluoro-olefine) elencati nell'Allegato II. Le miscele contenenti sia HFC che HFO saranno considerate HFC e quindi gas fluorurati ad effetto serra.
- **'Utilizzo'**: utilizzo di gas F nella produzione, manutenzione o riparazione, comprese le ricariche, di prodotti e apparecchiature o riferiti in altri processi. Questa definizione non include l'utilizzo di sostanze elencate nell'Allegato II.
- **'Immissione sul mercato'** significa fornire o mettere a disposizione di terzi all'interno dell'Unione e per la prima volta, dietro pagamento o a titolo gratuito, o utilizzare per proprio conto nel caso si tratti del produttore stesso. L'immissione sul mercato include lo svincolo doganale per la libera circolazione nell'Unione.

## Capitolo II. Contenimento

- Controllo delle perdite eseguito da personale certificato
  - 5 < 50 T di CO<sub>2</sub> eq.: ogni anno (2 anni)
  - 50 < 500 T di CO<sub>2</sub> eq.: ogni sei (12) mesi
  - 500+ T di CO<sub>2</sub> eq.: ogni 3 (6) mesi Per questi sistemi è obbligatorio l'utilizzo di un sistema di rilevamento delle perdite.
- Per questi sistemi sono obbligatori i registri e i requisiti sono maggiormente dettagliati rispetto al 'vecchio' regolamento.
- **Nuovo**: i fornitori di gas F devono conservare i registri contenenti le rilevanti informazioni sugli acquirenti per almeno cinque anni
- **Nuovo**: i fornitori delle sostanze elencate negli allegati I e II devono dimostrare che l'HFC-23 originato come sottoprodotto durante il processo di produzione della sostanza viene distrutto o recuperato per un utilizzo successivo, conformemente alle migliori e più recenti tecnologie. In caso contrario, la vendita di queste sostanze è vietata.
- Il recupero (da parte di personale qualificato) dei gas F estratti da attrezzature fisse, camion o rimorchi frigo è obbligatorio per il successivo riciclaggio, recupero o distruzione. Per gli altri prodotti il recupero è obbligatorio cui quando tecnicamente fattibile e non comporta costi eccessivi.
- L'articolo 8 fornisce requisiti dettagliati per i programmi di formazione nazionale e di certificazione. L'attenzione è maggiormente concentrata sulla formazione e sulla certificazione del personale, ma esso si occupa anche della certificazione delle aziende. I certificati emessi conformemente al 'vecchio' regolamento sugli F-gas rimangono validi.

## Capitolo III. Immissione sul mercato e controllo dell'utilizzo

Si veda la tabella con l'Allegato III. In questo capitolo i requisiti di etichettatura e packaging sono sufficientemente dettagliati e riguardano l'intera catena di approvvigionamento.

### For more information

[www.honeywell-refrigerants.com](http://www.honeywell-refrigerants.com)

### Honeywell Belgium N.V.

Gaston Geenslaan 14  
3001 Heverlee, Belgium  
Phone: +32 16 391 212

Email: [fluorines.europe@honeywell.com](mailto:fluorines.europe@honeywell.com)

## Capitolo IV. Tetto e riduzione graduale per gli HFC

La quantità totale di HFC che può essere immessa nel mercato nel 2015, in tonnellate di CO<sub>2</sub> eq., viene massimizzata alla quantità media immessa nel mercato nel periodo 2009 – 2012. **La quantità assoluta non è stata stabilita**, ma è basata su dati di vendita riferiti, e si prevede che si aggiri **attorno a 180 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> eq.** Le categorie seguenti non sono soggette alle disposizioni relative al tetto e alla riduzione graduale:

- Produttori o importatori di meno di 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di idrofluorocarburi all'anno
- HFC importati nell'Unione per essere distrutti
- HFC forniti direttamente da un produttore o da un importatore ad imprese che li utilizzano come materie prime
- HFC forniti direttamente da un produttore o importatore ad aziende per l'esportazione al di fuori dell'Unione Europea, dove prima dell'esportazione tali HFC non sono successivamente messi a disposizione di altre parti all'interno dell'Unione.
- HFC forniti direttamente da un produttore o da un importatore per l'utilizzo in attrezzature militari
- HFC forniti direttamente da un produttore o importatore ad un'azienda che li utilizza per l'incisione di materiale per semiconduttori e per la pulizia di camere per la deposizione di vapori di elementi chimici nel settore della produzione dei semiconduttori
- Dal 2018 in poi, gli HFC forniti direttamente da un produttore o importatore ad un'azienda che produce inalatori-dosatori per la somministrazione di farmaci

Per ciascun produttore e importatore che abbia dichiarato vendite conformemente al 'vecchio' regolamento sugli F-gas, la Commissione calcolerà un 'valore di riferimento' (essenzialmente la media delle vendite individuali nel periodo 2009 – 2012). Per il 2015 la Commissione deve comunicare tali valori di riferimento entro il 31 ottobre 2014. I valori di riferimento saranno ricalcolati ogni tre anni per le vendite dichiarate per il 2015.

La quota che i produttori e gli importatori singoli possono immettere sul mercato è pari all'89% dei valori di riferimento (ricalcolati), il rimanente 11% sarà assegnato sulla base delle richieste inoltrate da (nuovi) produttori e importatori. L'assegnazione sarà proporzionale al numero dei richiedenti (Allegato V). Solamente le aziende con presenza legale nell'UE e i rappresentanti con sede solo nell'UE di esportatori che non hanno sede nell'UE hanno il diritto alla quota.

## Capitolo V. Relazioni

I produttori, gli importatori, gli esportatori, gli operatori addetti alla distruzione e gli utilizzatori delle materie prime dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'Allegato II devono riferire i dati a cadenza annuale. Ciò si applica anche alle società che hanno immesso nel mercato apparecchiature o prodotti che contengono le sostanze elencate negli Allegati I e II. Si applicano alcuni valori soglia (100 – 1000 T di CO<sub>2</sub> eq.). Il limite massimo per presentare le relazioni è il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2015 (per l'anno di calendario 2014). Se la quantità supera le 10.000 T di CO<sub>2</sub>-eq., le relazioni devono essere verificate da parte di un ente esterno indipendente entro il 30 giugno di ciascun anno.

## Capitolo VI. Disposizioni finali

Questa sezione contiene svariate clausole di revisione, presenta un forum di discussione per le parti interessate e fornisce informazioni dettagliate per l'entrata in vigore.

**Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante Honeywell oppure inviare una e-mail all'indirizzo [fluorines.europe@honeywell.com](mailto:fluorines.europe@honeywell.com)**

Limitazione della responsabilità: Questa nota informativa si basa sull'accordo originale delle tre parti. Il testo finale può essere modificato da parte del servizio giuridico e ciò dipenderà in ampia misura dalle decisioni di implementazione che la Commissione dovrà adottare. Soprattutto in relazione ad alcuni allegati, vi è unconsiderabile margine di interpretazione, in quanto il testo sembra essere stato concordato senza idoneo esame giuridico.

FPR-027-2017-04-IT  
© 2017 Honeywell International Inc.

**Honeywell**

THE POWER OF CONNECTED